

# TORNATA DEL 18 GIUGNO 1860

-16-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIFRI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Comunicazione di un messaggio del presidente della Camera elettiva, col quale trasmette un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato da quella Camera, per la sospensione delle disposizioni concernenti la soppressione dell'Università di Sassari — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla dotazione della Corona — Adozione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'articolo 4 proposto dal senatore Roberto D'Azeglio, oppugnato dal ministro dell'istruzione pubblica Mamiani e dal senatore Farina — Ritiro dell'emendamento del senatore D'Azeglio — Osservazione del senatore Mosca — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica Mamiani e dei senatori Nigra, Cambray-Digny relatore e Farina — Adozione dell'articolo 4 e dei successivi, non che dell'elenco dei beni stabili assegnati alla Corona e dell'intero progetto — Approvazione dei progetti di legge per la leva militare sui giovani nati negli anni 1839 e 1840 e per l'ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e studenti di matematica, colla modificazione fattavi dall'Ufficio centrale riguardo a questo ultimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Sono presenti i ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica e della guerra.)

**AMNELFO**, segretario, legge il processo verbale della seduta antecedente.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Non facendosi opposizioni, il processo verbale si intende approvato.

Da comunicazione al Senato di due lettere ricevute dalla Presidenza, la prima del nostro collega senatore Francesco Roncalli, il quale per urgenti motivi domestici chiede un congedo di tre settimane.

Chi intende di accordare questo congedo, voglia sorgere.

(È accordato.)

La seconda è del senatore Caveri, il quale per malattia chiede un congedo di 15 giorni.

Chi vuole accordare questo congedo sorga.

(È accordato.)

Il signor Giordano Scipione fa omaggio al Senato di parecchie copie di un suo opuscolo: *Sull'ordinamento degli studi universitari del regno.*

## PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA SOSPENSIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOPPRESSIONE DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ha ricevuto dal presidente della Camera elettiva il seguente dispaccio in data del 15 corrente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 130.)

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevolissimo presidente del Senato del regno il disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati, e dalla medesima approvato nella seduta di ieri, concernente la sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 al 181 della legge 18 novembre 1859, relative alla soppressione dell'Università di Sassari, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesta Assemblea.

« Lo scrivente proferisce all'onorevole presidente gli atti della sua distintissima considerazione.

« Il presidente G. LANZA. »

## PROGETTO DI LEGGE.

« Art. 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 e 181 della legge sulla pubblica istruzione del 18 novembre 1859 riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari.

« Art. 2. Il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e le disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari, senza eccedere però i limiti del complessivo ammontare dell'ultimo bilancio del 1859. »

Questo progetto di legge è già stato distribuito ed esaminato negli uffici.

## DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA DOTAZIONE DELLA CORONA.

**PRESIDENTE.** Sarebbe posto all'ordine del giorno in primo luogo il progetto di legge per modificazioni alla legge sulla dotazione della Corona. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 54 e 61.)

Il ministro di finanze scrive alla Presidenza, che trovasi oggi impegnato in una discussione presso l'altra Camera, e prega il presidente di ritardare quella relativa alla legge della dotazione della Corona.

Se il Senato crede, vi si potrebbe dare passo, salvo a sospendere la discussione stessa ove sorgessero obiezioni che possano richiedere la presenza del signor ministro.

Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Domando la parola per fare qualche osservazione all'articolo 4 di questa legge; ma attenderò che, chiusa la discussione generale, si addivenga a quella speciale sul detto articolo.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi la parola sulla discussione generale, rileggerò gli articoli per metterli ai voti:

« Art. 1. La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3, 4 della legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. A spese delle finanze ed in contraddittorio del ministro della Real Casa sarà compilato colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'articolo 4 della legge 16 marzo 1850 un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

« Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pubblico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edifici compresi nella dotazione.

« Però le raccolte di oggetti d'arte esistenti nei reali palazzi ora assegnati alla Corona conserveranno nelle attuali loro sedi la loro destinazione all'uso pubblico, ed al servizio delle arti. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata, a contare dal 1° gennaio 1860, in lire 10,500,000. »

(È approvato.)

« Art. 4. La regia Accademia Albertina e la regia Pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di eguale natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato. »

La parola spetta ora al senatore Roberto D'Azeglio.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Signori senatori. Vorrei fermare brevemente l'attenzione del Senato e del Ministero su questo argomento della legge. Avendo espressa, per la via della stampa, la mia opinione sulla opportunità di collocare sotto la soprastanza della nazione gli istituti ove si coltivano le belle arti o se ne conservano gli antichi prototipi, io ho perciò anticipatamente aderito ai termini di questo articolo. Io professo di credere che il governo dei ginnasi destinati a promuovere sotto qualunque forma lo sviluppo dello spirito umano debba essere sottoposto alla giurisdizione di quel gran tribu-

nale che consta dall'universalità delle intelligenze, sotto la libera applicazione del principio scientifico che è la sola atmosfera in cui possano crescere e fiorire. La libertà che giova all'incremento delle istituzioni civili e commerciali, la libertà che concorre al volgarizzamento delle umane cognizioni, è altresì il cardine su cui deve poggiare quello delle ingenue discipline; cosicchè dalla maggiore o minore prevalenza che lo spirito vi abbia sulla forma organica dipenderà quell'eccellenza, che è l'ardua meta a cui deve intendere ogni scuola accademica. La quale, non potendo nè dare lezioni di genio, nè insegnare l'ispirazione, conviene ristarsi dentro al breve limite delle nozioni e delle pratiche primordiali, dando il più possibile allo slancio degli ingegni, e il meno possibile ai cerimoniali e alle evoluzioni cortigianesche.

Non dubito, o signori, che coll'adozione di questi semplici canoni, dettati dall'antica e dalla moderna esperienza, non sia l'Accademia Albertina, sotto il saggio reggitore che sta per soprintendervi, destinata a continuare le miglioranze che l'antica direzione vi aveva, con sì illuminati consigli, da qualche tempo introdotte. Ed è appunto il desiderio di rendere fra noi duraturi i vantaggi inerenti all'effettuazione di questa legge che m'induce ad arriechiare la proposta di alcun dubbio sulla compilazione di questo articolo, i cui termini non mi sembrano presentare un carattere bastantemente esplicito, per conseguire pienamente l'alto scopo a cui intende la nobile e assennata iniziativa del Ministero.

Finchè lo stato sia retto da un Ministero che intende alacramente a inoltrare la contrada nelle vie del progresso intellettuale e materiale, e finchè stia sopra l'istruzione pubblica il dotto e insigne personaggio che presiede ai severi come agli ameni studi, io non dubito del leale intendimento che anima lui e gli onorevoli suoi colleghi a non solo mantenere in essere ma condurre alla più alta riga quelle patrie fondazioni che ci ricordano gli atti più munifici che illustrassero il regno della duchessa Maria Giovanna Battista e del Re Carlo Alberto. Ma le tempeste parlamentari che agitano talora lo Stato, potendo in un malaugurato giorno mutare coi suoi reggitori anche i principii che li guidarono e le risoluzioni che ne emersero, mi parrebbe opportuno che la formola d'una legge destinata a fermare su solida base i due istituti che iniziano precipuamente la carriera degli artefici, contenesse in se stessa un carattere di così positiva asseverazione da estirpare dall'animo loro ogni inquietudine che lo alternare delle politiche fluttuazioni fosse mai per comprometterne i destini.

Chi si fondasse sul passato per giudicare dell'avvenire non avrebbe forse difficoltà d'indursi a credere che sotto un Ministero meno illuminato del nostro potesse darsi tale combinazione di pareri o di circostanze ove, o per diretta azione governativa o per quella d'alcuna Commissione preposta all'esame del bilancio, e talora più propensa alle economie dettate dalla regia finanza, che al dispendio imposto dalla regia Accademia, il risparmio a sollievo dell'erario venisse per mala ventura

a imbattersi nelle spese riflettenti al culto dei gentili studi. Avuti talora in grado di superflui, perchè meno palpabili che nelle materie commerciali o amministrative ne siano i vantaggi, tali studi correrebbero pericolo che i loro interessi fossero posposti ad altri, giudicati di maggiore rilievo, e che costì i musei come le Accademie cedessero il posto a qualche argine, o canale, o ferrovia. Perciò mi parrebbe opportuno che gl'interessi materiali degli artisti e intellettuali del paese si trovassero tutelati da una legge che con termini formali ed assoluti accertasse la durata e la dignità di tali istituzioni, e difendesse il più retrogrado dei futuri Ministeri possibili contro ogni futura tentazione d'abolirli. Si noti che una tale tentazione in un tal Ministero sarebbe tanto più pericolosa quanto più cospicue fossero per apparirgli le somme destinate ad un uso che egli non potrebbe valutare. Ora io credo fermamente di non scostarmi da una misura, modica anzichè eccessiva, argomentando che a promuovere con sufficiente liberalità la conservazione e l'incremento d'una pinacoteca sia appena bastevole un'annua dotazione di trenta mila lire, destinate a mantenerne in buon essere le tavole, ed a compierne la serie in un tempo ove quelle autentiche dei gran maestri, di cui molte difettano nella nostra galleria, attingano a prezzi così eccentrici.

Riguardo ad un'Accademia di belle arti, il dispendio inerente al suo decoroso sostentamento, considerando i lauti stipendi senza cui è vano sperarvi il concorso di abili ammaestratori, non farà parere troppa un'annua dotazione di cinquanta mila lire, che credo fosse generalmente oltrepassata dalla munificenza della Lista Civile, le quali, aggiunte alle trenta mila della pinacoteca, costituirebbero per la sola città di Torino la somma di ottanta mila lire, che, per quanto mi consta, sarebbe assai inferiore a quella risultante dai bilanci parziali che si riferiscono agli istituti d'arti di Milano e di Bologna. Ora dovendo, come ragion vuole, tali città ottenere nell'attuale bilancio dello Stato un sacrificio non minore di quello che egli si impone per la nostra, ne risulta indi un aggravio nazionale che, quantunque sia appena tanto da farci attingere a un livello non troppo inferiore a quello delle vicinanti contrade, pure sarebbe forse riputato soverchio in altra condizione di opinioni ministeriali, epperò condannato a decimazioni pregiudicive allo studio e all'avvenire degli artefici.

Ma potrebbe taluno per avventura opporre alle nostre considerazioni quelle che sono suggerite dalle attuali strettezze dell'erario, poste a fronte delle ingenti spese necessitate dalle politiche nostre circostanze; ma a nostra volta noi lo inviteremo ad osservare come sia dovere imperioso dello Stato sostenere quei pubblici istituti, i quali promovendo il tirocinio della pittura, sono destinati ad improntare una lodevole attività alla vita d'una numerosa classe della nostra gioventù più intelligente, la quale, a malgrado di un indole di tempi più inclinata ai trionfi dell'*utile* che a quelli del *bello*, si adopera con assiduo studio a fare rifiorire un'arte da

lungli anni pur troppo decaduta, e che legava all'Italia tanti secoli di gloria.

Io mi lusingo che la mia proposta sia per incontrare l'adesione di questo illustre Consesso, e più specialmente in un tempo ove la fortuna delle nostre armi e il senno politico della nazione ebbero atterrate quelle fatali barriere che l'una dall'altra separavano tante sue provincie, e ove il popolo, che dai liberali studi ebbe maggiore nominanza, strettosì con noi nel nazionale abbracciamento, illustrava di così degni mandatari il primo Parlamento italiano. Ora che l'Italia ha in sì gran parte conquistata la propria autonomia, adoperiamoci, o signori, affinchè il patrocinio che essa accorda alle arti non sia minore di quello che loro accordavano i Medici, gli Sforza, i Bentivogli ed altri suoi discepoli, il cui nome era pure stimazzato nelle pagine della storia. Quelli compravano il genio dei sudditi a mantenerne la servitù e l'avvilimento: noi invociamo il genio della nazione a promuoverne la grandezza e la libertà. (*Bravo! Bene!*)

In ordine a tutte queste avvertenze io proporrei che a maggior dichiarazione del patrocinio che lo Stato accorda alle belle arti ed ai loro cultori s'introducessero nell'articolo 4 della presente legge il seguente emendamento:

*Testo della legge.*

« La regia Accademia Albertina e la regia pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di eguale natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato. »

*Emendamento.*

« Il quale provvederà che nella formazione del bilancio venga annualmente stanziata una somma bastevole a promuovere con decoro la conservazione e l'incremento di tali istituti. » (*Vivi applausi dalle gallerie*)

**PRESIDENTE.** Rammento che sono vietati i segni di approvazione, ugualmente che i segni di disapprovazione.

**MARIANI, ministro dell'istruzione pubblica.** Nessuno poteva difendere con più ragione la causa delle belle arti italiane, e quella parte di esse che è l'ornamento di questa capitale, come il senatore preopinante. Egli coll'esempio, con cure infinite, e con l'assiduità, ha mantenuto, ed anche accresciuto, per quanto da lui dipendeva, questo lustro della capitale del nuovo regno.

Il suo discorso contiene, mi sembra, due desiderii: l'uno, che non venga mai tempo, nel quale, per mutare d'idea nel Ministero, l'Accademia Albertina fosse se non abolita, menomata: l'altro, che essa Accademia e l'insigne pinacoteca potessero non solo venire conservate, ma ricevessero quel successivo incremento, che a siffatte istituzioni conviene.

Quanto alla prima parte, il dubbio, che, se non ho male inteso, pare molestasse la mente del senatore D'Azeglio, che cioè mai potesse venir giorno in cui l'Accademia Albertina, e le annesse istituzioni, soffrissero diminuzione, mi sembra poterlo assicurare che, per quante mutazioni possano avvenire nel nostro Governo

costituzionale, non vi sarà persona al mondo che osi cancellare non solo, ma diminuire e stremare ciò che la munificenza dei nostri principi ha fondato e regalato al paese. Quanto poi al desiderio che la dote dell'Accademia Albertina e dell'usigne pinacoteca sia aumentata al punto da essere sufficiente al loro decoro, ed al successivo miglioramento, io, per la parte mia, non ho alcuna difficoltà di accettare che nell'articolo s'introduca una qualche frase la quale esprima cotesto concetto.

Per al presente, il Ministero non può se non incaricarsi strettamente di quell'onere che la Lista Civile gli trasmette; in tempi migliori, quando saranno meglio studiate le condizioni di tali istituzioni e si potrà scorgere quali somme siano convenienti al fine indicato dall'ottimo preopinante, allora soltanto si potrà assegnarvi una dote determinata.

Oggi, anche il Ministero non può fare che voti ed accontentarsi a quelli con molta felicità ed eloquentemente espressi dall'onorevole preopinante.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Prendo atto della dichiarazione fatta così solennemente dal signor ministro, e conoscendo l'intendimento generale del Ministero, spero volgerà presto l'epoca in cui questi voti della nazione saranno esauditi.

**PRESIDENTE.** Mantiene l'emendamento?

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Lo manterrei.

**PRESIDENTE.** Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

**FARINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**FARINA.** Pare a me che un articolo di questa natura possa trovare più presto il suo posto in occasione della discussione di altre leggi relative al bilancio che non in una legge destinata a determinare la dotazione della Corona del nuovo Stato.

Se si adottasse l'emendamento quale venne formulato dal senatore D'Azeglio, vi sarebbe anche a mio senso un altro inconveniente, il quale consisterebbe in ciò che appunto la dotazione dell'Accademia Albertina, e della regia pinacoteca seguirebbe senza che si avesse l'occasione di sentire relativamente ad essa l'autorevole parola dell'onorevole nostro collega.

Non ignora il Senato che nelle questioni che si riferiscono allo stanziamento di somme nei bilanci sia invalso l'uso che il Senato si astiene dal cambiarlo: ora demandando ad uno stanziamento nei bilanci la dotazione dell'Accademia Albertina e della regia pinacoteca, ne verrebbe la conseguenza alla quale accennavo poc'anzi, che cioè l'autorevole parola dell'onorevole D'Azeglio non potrebbe convenientemente farsi sentire.

Se invece si lasciano le cose nello stato attuale, sempre quando si crederà con legge opportuna meglio provvedere alle esigenze di tali istituti nella discussione della stessa potrà l'onorevole D'Azeglio fornire i lumi di cui si avrà bisogno, ed avvalorarli coll'autorità della sua decisiva parola.

Io quindi prego l'onorevole D'Azeglio a volere, per questi motivi, ritirare il suo emendamento.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Io avevo proposto questo emendamento in considerazione dell'articolo 4 del progetto di legge che definisce in modo speciale il reggimento dell'Accademia Albertina e della regia pinacoteca; ma convinto della verità delle ragioni, che in modo così cortese, e con parole d'encomio immeritato, sono state addotte dall'onorevole Farina, ritiro il mio emendamento.

**MOSCA.** Domando la parola. Pregherei il Ministero a tener conto delle conseguenze che emergono da quest'articolo.

La dotazione della Lista Civile essendo fissata, a contare dal 1° gennaio 1860, e contemporaneamente essendo la Lista Civile sgravata del mantenimento della pinacoteca e dell'Accademia Albertina, bisognerà che il Ministero dell'istruzione pubblica, d'accordo con quello delle finanze, proponga fra breve, e prima che si proroghi il Parlamento, una legge colla quale si stabilisca che non siano privati del loro stipendio i membri che già lo ricevevano dalla Lista Civile.

**MARIANI, ministro dell'istruzione pubblica.** Non si può in nessun modo dubitare che lo Stato assuma sopra di sé tutti i carichi trapassatigli dalla Lista Civile; nè credo sia necessario di presentare una legge per rinnovare ciò che già esiste in questo progetto.

**MOSCA.** Parmi che gli stipendi che erano pagati dalla Lista Civile in forza di questa legge ora debbono esserlo dal Ministero della istruzione pubblica; dunque importa che si chiarisca che le persone, che già ricevevano stipendi dalla Lista Civile, li riceveranno per quest'anno 1860 dal Ministero al quale ella degnamente presiede.

**MARIANI, ministro dell'istruzione pubblica.** Per l'anno 1860 è ancora fra noi a discutersi chi li deve pagare, e probabilmente li pagherà la Lista Civile.

**NIGRA.** Domando la parola, onde non nascano inconvenienti o dubbi.

Io credo, ed almeno parmi in tesi di regola generale, che passi dalla Lista Civile al Governo ciò che questi si accolla. La spesa relativa agli stipendi passerà quindi allo Stato.

Tuttavia io dichiarerò, per tranquillare il mio collega ed amico cavaliere Mosca, che in qualunque guisa venga risolta la cosa, non vi sarà mai difficoltà per parte della Lista Civile, quando si intendesse in qualche modo a suo carico; ma avendo dovuto parlare col Ministero, non vi sorse mai il più piccolo dubbio su ciò. In qualunque modo nessuno sarà pregiudicato da questo passaggio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Cambray-Digny.

**CAMBRAY-DIGNY, relatore.** L'ufficio centrale ha dovuto esaminare diverse carte comunicategli dal Ministero, dalle quali risultò che la Lista Civile si accolla una somma di lire 1,183,460; queste si trovavano nei bilanci di previsione delle provincie annesse al regno.

Ora quest'accollo fa sparire un aggravio alle finanze. Ma ne sorge un altro che è il carico imposto allo Stato del mantenimento dell'Accademia Albertina e della regia pinacoteca. La compensazione non può ingenerare alcuna difficoltà.

**MAMIANI, ministro dell'istruzione pubblica.** Dopo la dichiarazione del senatore Nigra non vi rimane più nessun dubbio.

**FABRIZIO.** Io credo che il dubbio non possa assolutamente sorgere se la legge attentamente l'articolo 4.

Esso è così concepito:

« Art. 4. La regia Accademia Albertina e la regia pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di eguale natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza e sotto la direzione dello Stato. »

Dunque se d'ora in poi sono a carico dello Stato questi due istituti, è evidente che le finanze dello Stato devono pagare anche le pensioni. Pare quindi che non possa assolutamente sorgere dubbio alcuno sulla certezza che questi stipendi verranno dalle finanze pagati.

**PRESIDENTE.** Non domandandosi più la parola, ed essendo ritirato l'emendamento del senatore D'Azeglio, ed esaurita la discussione, non mi resta che a mettere ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 5. Sarà a carico della regia finanza il pagamento residuale dell'imprestato di Francoforte dipendente dal contratto del 10 dicembre 1844, e rimane estinto il credito residuale della stessa regia finanza accertato coll'istrumento dell'8 giugno 1853. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente legge. »

(È approvato.)

Si darà ora lettura dell'elenco dei beni stabili assegnati alla Corona.

Se mai vi fosse alcuno che volesse fare osservazioni, lo prego di farle man mano che si leggeranno gli articoli, i quali, ove nessuno dimandi la parola, s'intenderanno approvati.

**CERRARIO, segretario,** dà lettura dell'elenco dei beni stabili assegnati alla Corona. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 59.)

**PRESIDENTE.** Chi approva quest'elenco sorge.

(È approvato.)

Metto ora ai voti complessivamente il progetto di legge.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto.

Debbo però avvertire il Senato che dopo di questo squittinio verrà in discussione la legge sulla leva militare.

**ARNULFO, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento dello squittinio segreto della legge sulla Lista Civile:

Votanti . . . . . 77

Voti favorevoli . . . . . 75

Voti contrari . . . . . 2

(Il Senato adotta.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA SUI NATI NEL 1839 E NEL 1840.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge sulla leva militare poi giovani nati negli anni 1839 e 1840, così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 62 e 65.)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola nella discussione generale, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1839 nelle antiche provincie dello Stato ed in quelle di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è parimente autorizzato ad effettuare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1840 in tutte le provincie dello Stato, nelle quali non fosse per anco fatta. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il contingente di prima categoria pella leva dell'anno 1839 è fissato in dieci mila uomini: quello pella leva del 1840 è stabilito in diciassette mila uomini.

« Gli inscritti designabili che sopravanzassero dopo completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria. »

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio per appello nominale: intanto fu nuovamente avvertito il Senato che all'ordine del giorno vi è ancora il progetto di legge relativo all'ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e studenti di matematica che hanno compiuto il terzo anno di corso.

**D'ADDA, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento dello squittinio della legge sulla leva militare:

Votanti . . . . . 79

Voti favorevoli . . . . . 75

Voti contrari . . . . . 4

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DI INGEGNERI E STUDENTI DI MATEMATICHE NEI CORPI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge testè accennato che è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 132 e 134.)

« *Articolo unico.* Le vacanze avvenute o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'artiglieria e del genio, le quali non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti :

« 1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'articolo 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

« 2° Essere laureati ingegneri, oppure avere in una delle Università dello Stato compiuto il terzo anno di corso, e superatine gli esami, compresi quello sulla meccanica razionale.

« 3° Non avere compiuto al 1° aprile ultimo scorso l'età di anni 26. Potranno tuttavia essere ammessi anche quegli ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta quando, dietro ragguagli del comandante generale dell'artiglieria o del Consiglio superiore del genio militare, risultino per comprovata abilità, e per ogni altro rispetto atti a prestare immediatamente un servizio utile.

« 4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sopra citata del 20 marzo 1854, per l'arruolamento volontario. »

Osservo che il numero 2 dell'articolo testè letto venne modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente :

« 2° Essere laureati ingegneri.

« A parità di merito, la preferenza all'ammissione sarà data agli ingegneri laureati, i quali servirono come volontari nell'ultima guerra. »

**FANTI, ministro della guerra.** Accetto la modificazione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo nel suo complesso, che ho avuto l'onore di leggere testè, col paragrafo 2 emendato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto debbo interrogare il Senato se intende di radunarsi giovedì prossimo. Vi sarebbe in pronto il progetto di legge per la istituzione presso il Consiglio di Stato di una sezione temporanea incaricata di preparare le leggi, non che vari altri progetti relativi a crediti supplementari, le cui relazioni già furono preparate e mandate alle stampe, e che potrebbero essere discussi in tal giorno.

Se perciò il Senato non ha nulla in contrario rimane inteso che giovedì alle ore due vi sarà seduta pubblica.

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio.

**ANNULFO, segretario,** fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti . . . . . 76

Voti favorevoli . . . . . 75

Voti contrari . . . . . 1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle 4 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di giovedì 21 giugno :*

Discussione del progetto di legge per la creazione di una sezione temporanea presso il Consiglio di Stato per la preparazione dei progetti di legge; e di quelli altri che saranno in pronto.